

Comune di Poggiridenti

Provincia di Sondrio



Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 19/12/2018

INDICE GENERALE

Titolo I Disposizioni Generali

- Art. 1** Finalità, oggetto, applicazione
- Art. 2** Definizioni
- Art. 3** Vigilanza
- Art. 4** Sanzioni e disposizioni generali
- Art. 5** Ottemperanza

Titolo II Sicurezza, qualità e fruibilità dell'ambiente urbano

- Art. 6** Comportamenti e attività vietati
- Art. 7** Nettezza del suolo, dell'abitato e gestione rifiuti
- Art. 8** Sgombero neve, mantenimento canali, ripe, opere di sostegno e fabbricati

Titolo III Tutela del territorio

- Art. 9** Divieti verde pubblico e disposizioni sul verde privato
- Art. 10** Salvaguardia del verde e disciplina ambiti rurali
- Art. 11** Disposizioni su combustioni e fuochi

Titolo IV Occupazioni di aree e spazi pubblici

- Art. 12** Occupazioni di spazi e aree pubbliche temporanee

Titolo V Tutela della quiete pubblica e privata e della salute

- Art. 13** Disposizioni generali per il rispetto della quiete
- Art. 14** Trattamenti fitosanitari e antiparassitari

Titolo VI Mantenimento, protezione, benessere e tutela degli animali

- Art. 15** Tutela e diritti degli animali
- Art. 16** Detenzione di animali e norme generali per la loro tutela
- Art. 17** Percorrenza di strade pubbliche con animali e loro custodia
- Art. 18** Prerogative del cane, diritti e obblighi nelle aree pubbliche, esercizi, uffici e mezzi di trasporto
- Art. 19** Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
- Art. 20** Ritrovamento e gestione dei cani vaganti sul territorio comunale

Titolo VII Disposizioni particolari sulle strade interpoderali e sul transito

- Art. 21** Strade interpoderali, sentieri e disposizioni su pratiche agricole

Titolo VIII Disposizioni transitorie e finali

- Art. 22** Abrogazioni
- Art. 23** Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ, OGGETTO E APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il Regolamento di Polizia Urbana, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) Quietè pubblica e privata;
 - c) Mantenimento, protezione e tutela degli animali;
 - d) Gestione dei rifiuti e aree verdi
 - e) Igiene e salubrità dei luoghi
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti e ufficiali di Polizia Locale.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **REGOLAMENTO** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato **BENE COMUNE** in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge;
 - b) I parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) Le acque interne;
 - d) I monumenti e le fontane monumentali;
 - e) Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **FRUIZIONE** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.
3. Per **UTILIZZAZIONE** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ART. 3 VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti della Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari dell'Azienda di Tutela della Salute della Montagna, alle Guardie Ecologiche e zoofile volontarie previste dalla normativa vigente.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine.

ART. 4 SANZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con una somma compresa tra **UN MINIMO DI € 25,00** (venticinque/00) e un **MASSIMO DI €500,00** (cinquecento/00), ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Si applicano i principi generali del sistema sanzionatorio amministrativo, Legge di depenalizzazione 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni, si applicano le norme speciali come previsto dall'art. 9 della medesima Legge. Importi diversi possono essere stabiliti con delibera della giunta Comunale come stabilito dall'articolo 6 bis L. 125/2008 che ha sostituito il secondo comma dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. Ogni titolo o articolo riporta la somma dovuta per il pagamento.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazioni o la mancanza delle stesse, comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva ed il ripristino dello stato dei luoghi immediato.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa comporta la sospensione della concessione o della autorizzazione fino al rispetto delle prescrizioni in essa contenute, qualora dopo 5 giorni dall'intimazione scritta l'interessato non provvede si procede alla revoca dell'autorizzazione o concessione a cura del Dirigente preposto o del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. In considerazione della gravità dell'inosservanza la revoca dell'autorizzazione può essere immediatamente disposta. La continuazione dei lavori con autorizzazione o concessione sospesa comporta ulteriori illeciti secondo disposizione di legge.
5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni pubblici, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi e in caso di inottemperanza al rimborso di tutte le spese occorrenti sostenute dal comune o da altro ente per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
6. Sulla base dell'illecito o del comportamento contrario alle norme del presente regolamento accertato dagli operatori preposti, si riserva la facoltà in prima istanza di diffidare l'agente alla cessazione dell'atto contrario alle disposizioni del presente regolamento o al ripristino della situazione di fatto.
7. Qualora i comportamenti vietati costituissero reato le violazioni accertate saranno perseguibili ai sensi delle norme penali.

ART. 5 OTTEMPERANZA

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti del Comune stesso devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

TITOLO II SICUREZZA, QUALITA' E FRUIBILITA' DELL'AMBIENTE URBANO

ART. 6
COMPORAMENTI E ATTIVITA' VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
- a) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici;
 - b) Collocare, affiggere o appendere alcunché compreso stendere panni, su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà qualora le stesse siano prospicienti sulla pubblica via;
 - c) Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - d) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di 14 anni;
 - e) Lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - f) Fare uso improprio delle fontane pubbliche e del suolo pubblico, ed effettuare nei pressi delle fontane operazioni di lavaggio che possano lordare le acque;
 - g) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, quando rechi intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - h) Occupare in qualsiasi modo il suolo o il sottosuolo senza autorizzazione e senza il rispetto delle prescrizioni in essa contenuta con particolare attenzione alla sicurezza o intralcio di terzi, occupare l'area pubblica anche con oggetti sporgenti qualora rechino disturbo o pericolo a terzi, esercitare arti e mestieri al di fuori di botteghe o officine su area pubblica salvo autorizzazione;
 - i) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - j) Imbrattare, danneggiare o effettuare scritte e disegni su monumenti, manufatti, edifici pubblici o privati visibili dalla pubblica via, nonché sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture; l'amministrazione comunale si riserva di provvedere alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive su edifici privati a tutela del decoro e della moralità pubblica.
 - k) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - l) Spostare, manomettere, rompere, insudiciare i contenitori dei rifiuti o intervenire in qualsiasi modo su depositi di rifiuti temporanei salvo autorizzazione;
 - m) Ostruire o deviare il corso d'acqua dei fossati, dei canali, del reticolo idrico minore o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi; mantenere le ripe laterali ai propri fondi sia a valle che a monte in stato tale da impedire franamenti o cedimenti e realizzare ove occorrono opere di mantenimento in modo da evitare eventi dannosi alle proprietà pubbliche o ad uso pubblico;
 - n) Impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche ed impedire l'uso di strutture o servizi pubblici con qualsiasi strumento, veicolo, manufatto o installazione salvo autorizzazione;
 - o) Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - p) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi o che possano accendersi successivamente nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

2. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
- a) Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, fatto salvo quanto previsto in materia di raccolta dei rifiuti solidi urbani e/o in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) Utilizzare balconi, terrazzi o giardini come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) Procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento alla pubblica via.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) ai punti a, b, c, d, e, f, g, h, e al comma 2) ai punti a, b, c, d, e, è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€50,00 (cinquanta/00)**. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) ai punti i, j, k, l, m, n, o, p, è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€100,00 (cento/00)**.

ART. 7
NETTEZZA DEL SUOLO, DELL'ABITATO E GESTIONE RIFIUTI

1. A tutela del verde pubblico e privato, del decoro, dell'igiene dell'abitato:
- a) E' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida, anche di tipologia "piccolo rifiuto", quali ad esempio mozziconi, carte o qualsiasi altro oggetto, sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone;
 - b) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri dal perimetro e in particolare dall'accesso principale. Quando l'attività si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità sufficiente per il deposito dei rifiuti minuti;
 - c) I titolari e gestori dei pubblici esercizi, e di altre attività anche temporanee, hanno l'obbligo di collocare, nelle porzioni esterne ai locali ed in prossimità degli accessi, appositi raccoglitori per la raccolta dei rifiuti qualora sia consentito il consumo all'esterno del locale e dei rifiuti dei prodotti da tabacco e assimilati, provvedendo al loro costante e periodico svuotamento. Gli stessi titolari hanno l'obbligo di svuotarne il contenuto con adeguata frequenza, i cestelli dovranno essere di capacità sufficiente ed essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi purché non creino intralcio al pubblico passaggio. Questo tipo di occupazione non è soggetta alle norme sull'occupazione del suolo pubblico;

- d) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività;
- e) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili pubblici e privati, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
- f) I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie, edifici pubblici o privati, strade vicinali, strade agro-silvo pastorali, sentieri e altri spazi pubblici, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero di rifiuti che su di esse siano stati depositati e della vegetazione o per una distanza di almeno 5 metri.
- g) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti derivanti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti e conferiti secondo le modalità previste dalla raccolta differenziata.
- h) Nei contenitori e nei cestini per la raccolta di rifiuti urbani installati sul territorio non devono essere conferiti rifiuti ingombranti, provenienti da sfalci e potatura, da abitazioni ed esercizi pubblici, nonché deiezioni canine quando sono presenti contenitori specifici per la raccolta degli stessi è inoltre sempre vietato il deposito di sacchi confezionati all'interno del cestino stradale; qualora i contenitori suddetti siano colmi è vietato collocare eventuali rifiuti all'esterno dei contenitori stessi. Le modalità di conferimento dei rifiuti sono indicate dal gestore del servizio o in alternativa conferiti negli appositi centri di raccolta.
- i) Nelle aree abitative così come nelle aree verdi sia all'interno che nelle aree di pertinenza, di servizio o accessorie anche all'aperto è vietato depositare rifiuti per un termine superiore alle 24 ore. Le immondizie domestiche e gli altri rifiuti ordinari dei fabbricati devono essere raccolti in appositi contenitori, sacchetti, senza alcuna dispersione e conferiti tempestivamente ai luoghi di raccolta; i fabbricati devono disporre di un deposito o degli spazi atti a contenere temporaneamente le immondizie.

2. A garanzia dell'igiene e per una corretta ed efficiente gestione dei rifiuti:

- a) I rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta o dal Comune solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e/o gestore del servizio;
- b) Qualora i contenitori di cui alla lettera a) siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi;
- c) Le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori o sacchi a tal fine predisposti, nei luoghi e negli orari indicati dal Comune o dall'azienda preposta. Tali contenitori o sacchi non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti;
- d) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo pubblico o privato di pubblico passaggio. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani o in alternativa essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata;
- e) E' vietato depositare nei contenitori, nei pressi di essi o al di fuori in luogo pubblico o privato, residui di lavorazioni artigianali o industriali, rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, residui derivanti da

scavi o demolizioni provenienti da lavori edili che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalle norme speciali in materia, per il loro trasporto l'utilizzo di idonei mezzi che ne evitino la caduta e la dispersione in conformità a quanto disposto dalla legge.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, e comma 2 ai punti a), b), c) è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€50,00 (cinquanta/00)**. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 ai punti d), e) è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€200,00 (cento/00)**.

ART. 8

SGOMBERO NEVE, MANTENIMENTO CANALI, RIPE, OPERE DI SOSTEGNO E FABBRICATI

1. A tutela della sicurezza e a garanzia della fruizione degli spazi comuni:
 - a) La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico, comprese strade e marciapiedi, fatte salve diverse disposizioni dell'Amministrazione comunale, non si devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti;
 - b) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati e chiunque abbia in uso uno stabile o esercizio pubblico, devono provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici, su strade o altre vie di pubblico passaggio onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone, animali e cose;
 - c) Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo l'assoluta urgenza delle operazioni di rimozione deve darsi comunicazione al Comune, si dovranno osservare in ogni caso le disposizioni delle leggi speciali in materia;
 - d) Alla rimozione della neve dai passi carrabili o dallo spazio antistante l'accesso ai fabbricati per almeno un metro devono provvedere i loro utilizzatori o in mancanza il proprietario del fabbricato;
 - e) L'obbligo di pulizia del suolo, di cui all'articolo 7 comma 1. Lettere b) e c), vale anche per la rimozione della neve. In particolare i soggetti di cui al comma 1. Lettera b) del presente articolo hanno l'obbligo di sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti alla propria proprietà;
 - f) E' vietato depositare oggetti di qualsiasi genere, ramaglie, residui vegetali e altro lungo canali, ripe, fossi, naturali o artificiali (comprese tubature e tombini) così come modificare le sezioni e impedire od ostacolare il libero deflusso delle acque; durante le lavorazioni agricole è vietato depositare strumenti, mezzi e accumuli di qualsiasi tipo di residuo ad una distanza inferiore a 2,00 metri dal ciglio dei fossi o di canali, chiunque esegua lavorazioni nelle vicinanze di canali, fossi, ripe dovrà prevenire qualsiasi evento che sia causa di inquinamento, ristagno o rallentamento del flusso delle acque o che sia di pericolo per le persone;
 - g) Le canali di gronda ed i pluviali delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza;

- h) I fabbricati, le ripe e muri di qualunque genere che fronteggino o siano in prossimità di luoghi di pubblico passaggio o passaggio delle acque devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica o arrecare danno o intralcio o rendere necessario l'intervento e la manutenzione da parte di terzi o da parte del Comune per il ripristino della situazione di fatto o per ovviare a danni derivanti da cedimenti di qualsiasi tipo;
 - i) E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori, conduttori di stabili e chiunque esegua opere e lavori di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti;
 - j) E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori o fruitori di terreni frontisti di strade comunali, vicinali, sentieri, corsi d'acqua, fossi, canali, ripe a provvedere ciclicamente alla pulitura del tratto di terreno confinante agli stessi per almeno 2,00 metri dalle erbe, da alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che per effetto di intemperie o qualsiasi altra causa vadano a cadere sul tratto confinante, da qualsiasi oggetto o deposito possa divenire ostacolo o impedimento anche potenziale al libero flusso delle acque, delle persone e dei veicoli.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€100,00 (cento/00)**.

TITOLO III TUTELA DEL TERRITORIO

**ART. 9
DIVIETI VERDE PUBBLICO E DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO**

1. Nei parchi, nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle zone boschive, nelle aree protette e altre aree verdi nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
- a) Danneggiare la vegetazione o comprometterne lo sviluppo;
 - b) Procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) Circolare e quindi sostare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
2. In particolare nei parchi giochi è vietato:
- a) Introdurre veicoli di ogni genere e comunque mezzi che possano costituire pericolo o grave disturbo per gli utenti eccetto, mezzi di soccorso, mezzi al servizio delle Forze di Polizia e mezzi al servizio dell'amministrazione comunale;
 - b) Arrecare danni ai giochi installati, alla segnaletica, ai corpi illuminanti ed agli arredi ivi collocati;
 - c) Introdurre animali di qualsiasi specie e/o taglia, anche se condotti al guinzaglio, con deroga come previsto dall'articolo 18 comma 3 e comma 5 lettera c) e lettera e);
 - d) Tenere comportamenti scorretti, violenti o maleducati nei confronti delle persone e cose;
 - e) Accendere fuochi, gettare fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano creare pericolo;
 - f) Abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi cestini;
 - g) Arrecare danni agli elementi vegetali, siepi, aiuole, manti erbosi in genere nonché a qualsiasi struttura anche temporanea collocata all'interno del parco giochi;
 - h) L'uso delle attrezzature e dei giochi ai maggiori di anni 14;
3. A tutela del decoro, dell'igiene e a garanzia della fruizione degli spazi comuni:
- a) Quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico e sentieri di pubblico passaggio sono presenti alberi o siepi che si protendono oltre la propria proprietà o recinzione, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla loro

costante regolarizzazione in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione o altro tipo di pericolo;

- b) Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione;
 - c) E' fatto obbligo agli utilizzatori o ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale sia a causa di propri interventi che per eventi naturali. Nell'esecuzione dei lavori si osservano le disposizioni Art. 8 comma 1 lettera h);
 - d) I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili e comunque in area abitata, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e di provvedere al periodico taglio dell'erba affinché sia assicurato l'igiene e il decoro; la disposizione vale anche per il verde condominiale.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€100,00 (cento/00)**.

ART. 10 SALVAGUARDIA DEL VERDE E DISCIPLINA AMBITI RURALI

1. Al fine di salvaguardare il decoro, contenere il degrado ambientale, tutelare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi e tutelare l'igiene, la sanità, l'incolumità e la sicurezza pubblica, i terreni a qualsivoglia uso destinati, incolti ed abbandonati dovranno essere mantenuti mediante periodico taglio ed asportazione di erba, sterpaglie etc., ogni qualvolta necessario per i motivi sopra indicati. I terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso presente e la destinazione futura, devono essere conservati costantemente liberi da impaludamenti ed inquinamenti dai proprietari ovvero da coloro che ne hanno la disponibilità. A tal fine essi devono provvederli dei necessari canali di scolo od altre opere idonee che devono essere mantenute in buono stato di efficienza. Nei casi di inosservanza delle disposizioni del presente articolo il Comune intima, con ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni.
2. Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sul terreno, sono permesse solo in località distanti dall'abitato agglomerato purché l'acqua abbia continuo ricambio e non si producano impaludamenti od inconvenienti igienici di qualsiasi natura. Sono vietate le irrigazioni dei terreni contigui alle abitazioni sparse quando queste non siano convenientemente protette e possa derivare umidità ai muri delle abitazioni stesse.
3. Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione. Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione e non devono avere aperture sulla stessa facciata ove esistono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore a metri 3 in linea orizzontale, non è comunque consentito destinare ad uso alloggi i locali soprastanti i ricoveri per animali. I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria confinata devono essere separati dai locali di abitazione mediante mezzi divisorii impermeabili; i luoghi di deposito e conservazione di derrate alimentari devono essere asciutti, ben areati, con pavimenti di cotto o di gettata, difesi dalla pioggia ed impermeabili, le aperture devono essere dotate di protezione per la difesa da roditori ed insetti. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ed altri presidi.
4. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa. In ogni casa rurale, anche già

esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima. Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i serbatoi di raccolta liquami decadenti dalle attività devono essere realizzati con materiale impermeabile a doppia tenuta. Devono essere inoltre collocati a valle e lontano dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile e devono essere ubicati ad una distanza dalle abitazioni di almeno metri 50 e comunque tale da non arrecare molestia al vicinato.

5. Spargimento di deiezioni animali a scopo agricolo. Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico di origine animale, derivante da imprese agricole è consentito con le modalità di seguito riportate. Nel caso in cui le case di abitazione siano vicine ai terreni, al fine di non far insorgere problemi igienico-sanitari, la concimazione si eseguirà dal 15 settembre al 15 maggio non oltre le ore 10 e non prima delle ore 16, dal 16 maggio al 14 settembre non oltre le ore 8 e non prima delle ore 19 o orari similari a seconda degli usi agricoli della zona, su indicazione, caso per caso, dell'Autorità Sanitaria. Nelle vicinanze dei centri abitati sono di regola vietati lunghi lanci durante la distribuzione delle deiezioni per evitare la diffusione degli odori, mentre è obbligatorio, compatibilmente con le tipologie colturali, l'impiego di attrezzature per l'interramento delle deiezioni che, oltre a migliorare l'efficacia della concimazione, elimina quasi totalmente la diffusione degli odori. È opportuno evitare lo spargimento nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche sono notevoli, soprattutto sui terreni con forte permeabilità, presenza di una falda idrica poco profonda.
6. Le concimaie, le vasche, i pozzi neri, ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami provenienti dalle attività devono essere realizzati con materiale impermeabile, avere, accessi protetti, essere a tenuta, nel rispetto delle norme vigenti in materia, così come le strutture e i sistemi di stoccaggio devono essere collocati a valle e lontano dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile e devono essere ubicati ad una distanza dalle abitazioni (esclusa quella del conduttore) di almeno m. 50 e comunque tale da non arrecare molestia al vicinato.
7. Chi viola la disposizione di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€100,00 (cento/00)**.

ART. 11 DISPOSIZIONI SU COMBUSTIONI E FUOCHI

1. E' vietata la combustione all'aperto di materiale vario, compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere.
2. La combustione di residui proveniente da sfalci, paglia e potature e ogni altro materiale agricolo vegetale o forestale non pericoloso, in quanto proveniente dalla manutenzione di orti, giardini privati ed aree agricole, è ammessa nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:
 - a) La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
 - b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino a completa estinzione di focolai e braci;
 - c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - d) la combustione deve avvenire almeno a 20 m. da edifici terzi ed almeno 10 m di edifici di terzi quando la combustione avviene in orti completamente circondati da edifici;
 - e) possono essere destinati alla combustione all'aperto massimo 3 (tre) metri steri (lo stero è un'unità di misura di volume apparente ed equivalente ad un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi dove sono stati prodotti;
 - f) l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00;

- g) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 100 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento.
- h) nelle fasce adiacenti alle ferrovie e alle vie di comunicazione principali, entro una fascia di 50 metri, non possono accendersi fuochi;
- i) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente regolamento sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
- l) non è ammessa la presenza di qualsiasi residuo anche in percentuale minima di rifiuto non riconducibile a quello vegetale (materiale plastico, metalli, legni trattati, cartaceo, ecc.).

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. Il comune, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

3. Chi viola la disposizione di cui al comma 1) è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € **200,00 (duecento/00)**. Chi viola le disposizioni di cui al comma 2) è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a € **50,00 (cinquanta/00)**.

TITOLO IV OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

ART. 12
OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE TEMPORANEE

1. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche sono autorizzate dall'Amministrazione Comunale, la tariffa per l'occupazione quando questa possa essere autorizzata è specificata da regolamenti e delibere, le modalità devono rispettare le normative specifiche per il tipo di occupazione (Regolamenti Edilizi, Codice della Strada, Legge Regionale sul Commercio e altre).
2. Sono consentite, senza spese né atti di assenso da parte dell'Amministrazione, occupazioni di breve durata per esigenze quali traslochi, potature, carico scarico e altre necessità purché la durata dell'occupazione sia inferiore alle 6 ore e l'area occupata non superiore ai 5 metri x 2,5 metri; è sufficiente una comunicazione salvo sia necessaria l'emanazione di un'ordinanza in materia di circolazione stradale (per rimozioni, chiusura strade, senso unico alternato, ecc.). La comunicazione per l'occupazione temporanea effettuata dalla persona interessata o dal Legale Rappresentante in caso di azienda, dovrà essere inviata al protocollo del Comune almeno 7 giorni prima dell'occupazione, corredata da:
 - a) Planimetria dell'occupazione;
 - b) Foto dello stato dei luoghi;
 - c) Dichiarazione di impegno del rispetto delle prescrizioni previste dal Codice della Strada (linee guida articoli 17-25 e regolamento d'esecuzione).

La comunicazione, con la ricevuta di invio o consegna al Protocollo, dovrà essere tenuta sul luogo dell'occupazione ai fini dei controlli e rappresenta l'atto di autorizzazione. La richiesta che venga valutata non conforme riceverà risposta dall'Ufficio competente con le motivazioni e la procedura per regolarizzare la stessa. Chiunque abbia formalizzato la richiesta di cui sopra deve:

- a) Limitare l'occupazione alla superficie strettamente necessaria alle operazioni da effettuare;
- b) Ripristinare la pavimentazione del suolo occupato, dell'eventuale segnaletica e del verde pubblico;
- c) Mantenere lo spazio circostante pulito da ogni rifiuto;

- d) Curare che resti libero il transito di veicoli e pedoni e l'accesso ad aree di qualsiasi genere;
 - e) Provvedere al transennamento, quando necessario per la sicurezza o ad altra delimitazione dell'area interessata.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€50,00 (cinquanta/00)**.

TITOLO V TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA E DELLA SALUTE

ART. 13
DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RISPETTO DELLA QUIETE

1. E' riconosciuto il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative; è riconosciuto il diritto delle attività artigianali, industriali, commerciali di operare purché vengano adottati gli accorgimenti idonei per evitare molestia o incomodo ai vicini.
A tutela del rispetto del riposo e della quiete nelle civili abitazioni, nei luoghi di cura e studio è vietato:
- a) Creare molestia o disturbo per la quiete per chi esercita un arte, un mestiere o una industria con particolare attenzione agli orari di riposo notturno, dalle 22.00 alle 7.00 e pomeridiano, dalle 12.00 alle 13.30;
 - b) Effettuare operazioni di carico\scarico merci negli orari di riposo come alla lettera a);
 - c) Porre in funzione impianti in fabbricati destinati a civile abitazione che comportino l'uso di macchine azionate da motore e altri impianti che generino suoni, rumori e disturbo oltre ad una normale soglia di sopportazione, il divieto non vale per le attività che comportano l'uso di normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
2. Nelle abitazioni private sono da rispettarsi gli orari previsti dall'Art. 13 comma 1. Lettera a), in particolare per l'uso di:
- a) Apparecchiature di esclusivo uso domestico che producano rumore o vibrazioni;
 - b) Apparecchi radiofonici, televisivi e strumenti musicali, i quali devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non generare disturbo o comunque creare fastidio a terzi soprattutto laddove siano presenti abitazioni ove sia necessario il riposo.
3. Eventuali autorizzazioni per la deroga agli orari di quiete sono subordinate al preventivo parere dei Servizi Tecnici comunali o da altri Enti competenti secondo disposizione di legge.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) ai punti a, b e comma 2) è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€50,00 (cinquanta/00)**. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) lettera c), è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€100,00 (cento/00)**.

ART. 14
TRATTAMENTI FITOSANITARI E ANTIPARASSITARI

1. Non è possibile effettuare trattamenti antiparassitari dopo le ore 10.00 antimeridiane e prima delle ore 17.00 pomeridiane nei frutteti, vigneti ed altre colture ubicate entro una distanza di 100 metri dai fabbricati di civile abitazione.
2. Per un raggio di 30 metri dai fabbricati di civile abitazione è fatto obbligo di impiegare per i suddetti trattamenti la lancia a mano o l'atomizzatore a spalla per i vigneti operando in modo da evitare il più possibile fenomeni di deriva e, compatibilmente, qualsiasi operazione che possa in qualche modo portare la miscela antiparassitaria a contatto con persone, abitazioni, e\o colture ortive limitrofe.

3. Su comunicazione del servizio fitosanitario della Fondazioni Fojanini alla direzione dell' Agenzia di Tutela della Salute della Montagna, potrà essere accordata una deroga a quanto previsto dal comma 1.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€100,00 (cento/00)**.

TITOLO VI MANTENIMENTO, PROTEZIONE, BENESSERE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 15
TUTELA E DIRITTI DEGLI ANIMALI

L'amministrazione Comunale individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli, si ritiene che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana pertanto si contrasta ogni atto di discriminazione e qualsiasi altro che ostacoli la serena convivenza tra uomo e animali.

Il Comune si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

ART. 16
DETEZIONE DI ANIMALI E NORME GENERALI PER LA LORO TUTELA

1. Chi tiene un animale a qualsiasi titolo dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere, gli animali dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute, quando necessario dovranno essere fatti visitare e curare da medici veterinari. A tutela del benessere degli animali, del sentimento comune, dell'igiene è vietato:
 - a) Mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali così come addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali;
 - b) Tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, in particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato, non dovrà essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale;
 - c) I ricoveri per animali a carattere familiare devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e idonee protezioni contro gli insetti e i roditori, devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfestabili. I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami;
 - d) Piccoli allevamenti a carattere familiare devono essere ad una distanza minima di metri 15 dalle abitazioni, devono avere aperture adeguate per il rinnovamento dell'aria, la distanza si deve considerare sia per gli alloggi che per l'area di pascolo, punto in cui ha termine la recinzione rispetto ad altre abitazioni, la materia è disciplinata nel dettaglio nel successivo comma e);
 - e) Il Comune favorisce le attività zootecniche familiari al fine di incentivare il mantenimento di una micro economia legata al piccolo allevamento; i ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le

norme urbanistiche specifiche, possono essere localizzati anche in prossimità delle abitazioni, nel rispetto del limite spaziale di metri 10 salvo diversi accordi tra privati, e purché siano garantiti i seguenti criteri:

- sufficiente illuminazione ed aerazione;
- assenza di ristagno delle deiezioni;
- dotazione di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- assenza di odori e disagi di rilevante impatto pubblico;
- protezione e benessere degli animali;
- rispetto dell'obbligo di conferimento dei rifiuti;
- gli animali dovranno essere custoditi in modo da non recare disturbo-molestia specialmente di notte e nelle ore di riposo.

Si considerano attività zootecniche familiari quelle che per tipo e numero di capi non superano le seguenti quantità:

- suini (fino a 2)
- ovini-caprini (fino a 4)
- bovini e equini (fino a 2)
- avi cunicoli (fino a 10)

Per quanto concerne le distanze del ricovero degli animali dalle abitazioni di terzi rispettivamente in:

- metri 30 per suini, ovini-caprini, bovini e equini
- metri 15 avi cunicoli

Altre tipologie di allevamento a scopo produttivo sono consentite solo nelle zone appositamente individuate dallo strumento urbanistico comunale, gli allevamenti dovranno essere situati in ogni caso a distanza di almeno 50 metri per bovini, equini, ovini, caprini, animali da pelliccia, metri 100 per suini, vitelli a carne bianca, avicoli, cunicoli. Distanze da case sparse o case isolate è determinata dal Sindaco in relazione al tipo e al numero di capi allevati. Casi particolari di allevamenti zootecnici familiari o a scopo produttivo di non rilevanti dimensioni possono derogare dalle prescrizioni presenti in questo regolamento solo con atto motivato dal Sindaco qualora agli animali ricoverati sia riconosciuta un'utilità cui si possa avvantaggiare la collettività.

f) Detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere; è vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità di accesso alcuna all'interno dell'abitazione, è altresì vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinato o segregarli in contenitori o scatole;

2. A tutela della sicurezza delle persone, degli animali e del loro benessere è vietato:

- a) Abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi, boschi e qualsiasi tipologia di corpo idrico;
- b) Affidare la custodia di animali a persona inesperta o inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui; è vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose;
- c) Trasportare animali su autoveicoli senza le dovute cautele di custodia e le precauzioni per la sicurezza stradale, l'animale non deve oltrepassare con la testa la sagoma del veicolo, deve essere evitato ogni pericolo di caduta o danno a se e a terzi, il veicolo deve essere areato e nei casi di sosta il conducente deve assicurare all'animale acqua ed eventuale cibo; deve essere assicurato all'animale il benessere climatico evitando l'esposizione ai raggi solari o altre fonti di calore o al freddo per periodi prolungati;
- d) Il foraggiamento dei piccioni sul territorio comunale;

3. La detenzione di cani o altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata deve essere costruita e conservata in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle (recinzione di minimo un metro di altezza e in ogni caso adeguata all'animale contenuto), superarle o oltrepassarle anche con una parte del corpo o possa mordere o arrecare danni a persone e animali che si trovino dall'altra parte della recinzione, le recinzioni ove sono custoditi animali devono avere altezza tale da garantire sia esclusa la fuga dell'animale o l'accesso indisturbato e semplice da parte di bambini.
4. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di disinfestazione e derattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo alle persone ed ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto;
5. E' vietato praticare accattonaggio utilizzando animali.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) lettera f, e al comma 2), è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€50,00 (cinquanta/00)**. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) ai punti a, b, c, d, e, e ai commi 3), 4), 5) è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€ 100,00 (cento/00)**.

ART. 17

PERCORRENZA DI STRADE PUBBLICHE CON ANIMALI E LORO CUSTODIA

1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285, Codice della Strada, nel percorrere le strade, i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
2. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame, salvo che per esigenze temporanee connesse allo spostamento. I conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali possono percorrere strade pubbliche previa autorizzazione del Comune, il quale può anche individuare d'ufficio ed autorizzare un percorso alternativo per esigenze di sicurezza, pubblica incolumità, circolazione stradale ed igiene.
3. Gli animali al pascolo devono sempre essere custoditi in modo da evitare che possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€50,00 (cinquanta/00)**.

ART. 18

PREROGATIVE DEL CANE, DIRITTI E OBBLIGHI NELLE AREE PUBBLICHE, ESERCIZI, UFFICI E MEZZI DI TRASPORTO

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dallo stesso. Chiunque accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
2. E' vietato tenere cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del

trattamento, o per ragioni temporanee di sicurezza; è in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo. L'eventuale uso della catena deve comunque assicurare all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a 4 metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere dell'animale e della sicurezza in generale, in ogni caso il cane deve comunque essere tenuto all'interno di un'area delimitata con una recinzione adeguata che non permetta la fuga dell'animale, come specificato dall'art. 16 comma 3).

3. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
4. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutte le strade pubbliche, tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia. In tali aree i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,5 metri, ed essere muniti di apposita museruola (ad esclusione dei cani di piccola taglia, fino 6 kg. ed i cuccioli fino ai 6 mesi di età). La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere.
5. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - a) I cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
 - b) I cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo custodiscono;
 - c) I cani addestrati per l'accompagnamento di persone non vedenti o ipovedenti;
 - d) Nelle proprietà private i cani da guardia purché non sia l'area accessibile al pubblico e sia esposto cartello di avvertimento visibile dalla pubblica via;
 - e) I cani adibiti ai servizi di polizia e di pubblica utilità.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€50,00 (cinquanta/00)**.

ART. 19 OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli negli appositi contenitori ove posizionati sul territorio comunale. L'obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale.
2. I proprietari o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, o di qualsiasi altro strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
3. Gli obblighi di cui ai commi precedenti non operano rispetto alle persone non vedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€50,00 (cinquanta/00)**.

ART. 20
RITROVAMENTO E GESTIONE DI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE

1. I proprietari, possessori e i detentori di cani sono tenuti ad evitare che i propri cani vaghino sul territorio comunale non accompagnati da alcuna persona.
2. I cani devono essere identificati entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 30 giorni dalla nascita.
3. Il cittadino collabora con l'Amministrazione Comunale dando segnalazione agli organi competenti, al canile e agli addetti alla vigilanza, qualora sul territorio siano avvistati cani vaganti. L'organo di vigilanza adotta le misure necessarie per la cattura dell'animale e lo mantiene, il più breve tempo possibile e nelle più idonee condizioni, fino a che sia individuato il proprietario. Quando il proprietario è immediatamente individuato si concorda il recupero dell'animale da parte del soggetto presso gli Uffici di Polizia Locale. Quando l'animale è affidato al canile è restituito al proprietario o possessore dietro il pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€50,00 (cinquanta/00)**.

<p>TITOLO VII DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLE STRADE INTERPODERALI E SUL TRANSITO</p>
--

ART. 21
STRADE INTERPODERALI, SENTIERI E DISPOSIZIONI SU PRATICHE AGRICOLE

1. I proprietari delle strade interpoderali e vicinali o i loro aventi causa, ciascuno pro quota, devono tenere le strade costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo anche da fronde e rami provvedendo allo sfalcio dei terreni confinanti e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.
2. I sentieri, ancorché non indicati sulle carte catastali, che da tempo e per consuetudine sono utilizzati per il transito e l'accesso ai fondi rurali, devono essere mantenuti in condizione tale da permetterne l'uso da parte dei rispettivi frontisti o aventi diritto. Il Comune può, per motivi di pubblico interesse, provvedere alla loro manutenzione.
3. In ogni lavoro di costruzione, demolizione, rifacimento o altro che confini con strade interpoderali, sentieri o simili passaggi utilizzabili dal pubblico, devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie allo scopo di garantire la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini. I cantieri e simili lavorazioni anche nei fondi agricoli devono essere isolati mediante opportune recinzioni quando affaccino su luogo di pubblico passaggio, sentieri o strade, mediante recinzione o analoghe misure protettive, per lavori di breve durata (inferiori a una settimana) è consentito vengano svolti senza particolari strutture contenitive purché vengano adeguatamente vigilati o segnalati con modalità atte a prevenire ed evitare ogni possibile inconveniente. Qualsiasi detrito o rifiuto che va a interessare l'area di pubblico passaggio deve essere immediatamente rimosso.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma pari a **€50,00 (cinquanta/00)**.

<p style="text-align: center;">TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p>
--

ART. 22
ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana è abrogato e cessano di avere efficacia tutte le disposizioni con esso incompatibili.

ART. 23
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione Consigliare di approvazione dello stesso.